

Il rinvio del T.u. prevede la tutela ad hoc per i videoterminalisti, sottoposti a sorveglianza sanitaria

Pausa d'obbligo se si lavora al pc

Chi opera con monitor ha diritto a interruzioni ogni due ore

Le sanzioni per datori e dirigenti

Arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro

- Non adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla valutazione dei rischi (datore di lavoro)
- Non organizzare né predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di legge (datore di lavoro)
- Non garantire al lavoratore il diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività; oppure a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale
- Non sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi; ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico
- Non garantire la periodicità minima delle visite di controllo per i lavoratori
- Non sottoporre a visita di controllo il lavoratore a sua richiesta
- Violare i requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale (allegato XXXIV) circa le attrezzature, l'ambiente e l'interfaccia elaboratore/uomo

Arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 750 a 4.000 euro

- Non fornire, a proprie spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di controllo ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (datore di lavoro)
- Non fornire ai lavoratori informazioni circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e protezione degli occhi e della vista
- Non assicurare ai lavoratori una formazione adeguata



Pagina a cura di DANIELE CIRIOLI

Passare al lavoro 20 ore a settimana davanti a un computer basta per aver diritto alla sorveglianza sanitaria. E se il datore di lavoro nega questo diritto è prevista la pena dell'arresto (da 3 a 6 mesi) o quella dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. All'accertamento delle violazioni non è competente il ministero del lavoro (le direzioni provinciali del lavoro, dpl) ma degli uffici territoriali delle aziende sanitarie locali (Asl) o la procura della repubblica per l'effettuazione delle procedure di controllo. A precisarlo sono le Faq del ministero del lavoro, presenti sul sito internet istituzionale, in risposta a appositi quesiti in tema di sicurezza sul lavoro e attrezzature munite di videoterminali.

Tutela ad hoc per i videoterminalisti. Accanto alle norme generali di tutela che si applicano in via ordinaria in ogni luogo di lavoro, il T.u. sicurezza prevede disposizioni specifiche quando l'attività lavorativa venga svolta con

l'ausilio di attrezzature munite di videoterminali (l'attrezzatura più comune è ricorrente è il computer, il pc), a eccezione dei lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o di macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura e alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. In modo particolare, il T.u. sicurezza si occupa di disciplinare le attività lavorative svolte mediante l'uso di videoterminali, per tali dovendosi intendere gli schermi alfanumerici o grafici a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; i posti di lavoro che, nell'insieme, comprende tutte le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, accessori opzionali. apparecchiature

connesse comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Variabile fondamentale infine è l'intensità di utilizzo dei videoterminali: l'applicazione delle norme specifiche, infatti, riguarda i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali nette (cioè dedotte le interruzioni previste e di cui si dice appresso).

Come lavorare ai videoterminali. Dunque, perché il lavoratore rientri nella sfera di applicazione delle disposizioni specifiche previste dal T.u. a proposito degli addetti a videoterminali è necessario che egli utilizzi per non meno di 20 ore settimanali un'attrezzatura munita di tale video. Questo

limite va calcolato al netto delle pause cui da diritto il lavoratore: quest'ultimo, infatti, ha titolo a un'interruzione dell'attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità delle predette interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; in mancanza di una disposizione contrattuale specifica circa le interruzioni, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le interruzioni. Modalità e durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, se il medico competente ne evidenzia la necessità. Resta comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria. I lavoratori addetti a videoterminali, secondo le precedenti definizioni e limitazioni, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (la disciplina è dettata all'articolo 41 del T.u.), con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Sulla base delle risultanze de-

gli accertamenti medici, in conseguenza della predetta sorveglianza sanitaria, i lavoratori vengono classificati dal medico competente in uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione svolta: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni (punto b precedente) e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; la periodicità è quinquennale negli altri casi. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

Il lavoratore, inoltre, ha diritto a essere sottoposto a visita di controllo, dietro sua richiesta, qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Infine, il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori tutti i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite mediche ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.